

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002¹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 19–22 l'espressione «con l'arresto o con la multa» è sostituita con l'espressione «con la multa».

Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE

Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale.

Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici

I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 2007³ sul controllo della circolazione stradale.

Art. 23

Abrogato

Art. 25 cpv. 2

² Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007⁴ sul controllo della circolazione stradale.

Art. 27

Abrogato

¹ RS **741.621**

² RS **741.013**; RU **2007 2081**

³ RS **741.013**; RU **2007 2081**

⁴ RS **741.013**; RU **2007 2081**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz